MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE

Art. 44

Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.

Versione in vigore dal 24 aprile 2014, non più in vigore dal 2 marzo 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale
Estremi	Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Titolo	III — Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Capo	III — Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-competitivita-e-la-giustizia-sociale/art-44-tempi-di-erogazione-dei-trasferimenti-fra-pubbliche-amministrazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it